

Bruxelles, 18 ottobre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0260 (NLE)**

**13196/16
ADD 1**

PECHE 369

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	11813/16 PECHE 296 - COM(2016) 545 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 - Dichiarazioni

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sulla possibilità di sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure d'emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.
2. Secondo la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco del Mar Baltico occidentale è in condizioni molto critiche. La biomassa riproduttiva dello stock di merluzzo bianco è inferiore al limite per la biomassa riproduttiva di cui alla colonna B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139. È urgente adottare misure correttive per raggiungere un livello al di sopra del valore di riferimento minimo.

3. La Germania ritiene pertanto necessario adottare misure di emergenza in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono nel limitare per ulteriori 30 giorni le attività di pesca dei pescherecci tedeschi che pescano il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 come segue: 30 giorni sotto forma di tre blocchi da 10 giorni che i pescatori sono liberi di determinare in maniera indipendente entro i periodi di pesca dal 1° gennaio al 31 gennaio e dal 1° aprile al 30 giugno 2017.
4. La Commissione accoglie con favore la decisione della Germania di attuare tale misura di emergenza.
5. La Germania ritiene che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, tale misura di emergenza sia ammissibile al finanziamento a titolo del FEAMP.

Dichiarazione della Polonia

Il testo di compromesso adottato, volto a garantire un approccio equilibrato e a proteggere gli stock del Mar Baltico, richiederà molti sacrifici e imporrà un pesante onere all'industria della pesca.

La Polonia ritiene pertanto che il Fondo europeo per la pesca debba conferire speciale protezione alla pesca costiera, che ha un basso impatto ambientale e apporta un contributo essenziale alla conservazione del patrimonio culturale della regione del Mar Baltico.

La Polonia desidera menzionare esplicitamente la necessità di adeguare il programma operativo in modo tale da offrire ai pescatori possibilità supplementari per la conservazione delle risorse nel Mar Baltico.

La Polonia chiede inoltre un controllo speciale delle attività di pesca nel Mar Baltico con particolare riguardo alla pesca industriale, che ha un impatto negativo rilevante sugli stock di merluzzo bianco.

La Polonia vorrebbe anche esortare la presidenza del BALTFISH ad adottare misure immediate e risolutive per l'introduzione di periodi di riposo biologico sia per gli stock di merluzzo bianco che per le specie pelagiche del Mar Baltico.